

La Bollenente

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO
CENT. 5.

ARRETRATO
CENT. 10.

DIRIZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso lo Stabilimento Tipo-Litografico ALFONSO TIRELLI - ACQUI.

Le corrispondenze non firmate sono respinte, come pure le lettere non affrancate.

Non si restituiscono i manoscritti ancorché non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1 per tre mesi
" 2 per sei mesi
" 3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente -- In terza pagina dopo la firma del Gerente Cent. 50 -- Nel corpo del giornale L. 1 -- Ringraziamenti necrologici L. 5 -- Necrologie L. 1 la linea.

Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono presso la Tipo-Litografia ALFONSO TIRELLI Portici Saracco accanto alla Posta.

PAGAMENTO ANTICIPATO

IL NUOVO TEATRO

Domenica, 9 aprile, alle ore tre pomeridiane, i sottoscrittori per la costruzione del Teatro sono radunati in assemblea nel salone della Società Operaia per trattare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione della Società Anonima Cooperativa a capitale illimitato.
2. Approvazione dello Statuto Sociale redatto dal Notaio Luigi Depetris.
3. Nomina degli Amministratori e dei Sindaci.

Mentre invitiamo i sottoscrittori ad accorrere numerosi, trattandosi di una adunanza nella quale si pone la base fondamentale della nuova Società, pubblichiamo lo schema di statuto compilato ad opera dell'amico nostro il Notaio Depetris, acciò possano tutti i sottoscrittori intervenire alla seduta con piena cognizione del progettato ordinamento della Società e proporre quelle modificazioni che crederanno opportune.

TITOLO I.

Oggetto - Sede - Capitale e durata della Società.

Art. 1. — È costituita una Società Anonima Cooperativa sotto il titolo Politeama Garibaldi, la quale ha per oggetto di assumere la costruzione e l'esercizio di un Teatro.

Art. 2. — La Società ha la sua sede in Acqui.

Art. 3. — Il capitale Sociale è illimitato.

Esso è diviso in azioni di L. 80 caduna.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. — La Società durerà anni 40 a partire dal dì della trascrizione dell'atto Sociale.

La Società potrà essere prorogata.

TITOLO II.

Amministrazione.

Art. 5. — La Società è amministrata da un Consiglio composto di 9 membri scelti fra i Soci.

Art. 6. — I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Per la prima volta sono designati nell'atto costitutivo della Società. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 7. — I Consiglieri di Amministrazione sono nominati per un triennio.

Dopo il primo e dopo il secondo anno cessano dall'Ufficio 3 Consiglieri designati dalla sorte e si procede a nuova nomina nell'Assemblea Generale Ordinaria.

In seguito si procede per ordine di anzianità.

I Consiglieri possono sempre essere rieletti.

Art. 8. — Il Consiglio d'Amministrazione nomina ogni anno nel suo seno un Presidente.

In mancanza il Consigliere più anziano di età ne farà le veci.

Sceglie pure un Segretario e un Tesoriere.

Art. 9. — Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno una volta al mese.

Le adunanze straordinarie hanno luogo qualunque volta l'interesse della Società lo richiede, oppure ne venga fatta domanda alla Presidenza da tre Consiglieri di Amministrazione o dai Sindaci.

Art. 10. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno 5 membri del Consiglio.

Art. 11. — Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 12. — La Società è rappresentata per tutti i suoi rapporti legali, dal Presidente o da chi ne fa le veci - oppure da un amministratore espressamente delegato dal Consiglio.

Art. 13. — Al Consiglio d'Amministrazione è conferito il più ampio mandato per trattare col Comune d'Acqui la costruzione e l'esercizio del Teatro — nonché per l'Amministrazione della Società.

Esso provvede a tutto ciò che non è stato espressamente riservato alla decisione dell'Assemblea Generale.

Art. 14. — Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le copie dei processi verbali, certificati conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO III.

Assemblea.

Art. 15. — Le Assemblee Generali sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di Marzo di ogni anno. Essa deve, oltre la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno:

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei Sindaci.

2. Surrogare gli amministratori che escono d'ufficio.

3. Nominare i Sindaci.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Tutte le Assemblee si riuniscono nella Sede della Società.

Art. 16. — La convocazione delle Assemblee Generali deve farsi mediante avviso, da inserirsi non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato

per l'adunanza nel Bollettino degli Annuzi Giudiziarî della Provincia.

L'avviso deve contenere la nota e l'ordine del giorno delle materie da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 17. — La convocazione delle Assemblee è fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Generali è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il quinto delle azioni emesse.

Ove l'adunanza non sia valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercedere non meno di 7 giorni.

Art. 18. — L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da chi ne fa le veci. Due azionisti scelti dalla Presidenza esercitano l'ufficio di scrutatori.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario del Consiglio.

Art. 19. — Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti degli azionisti presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta.

In caso di dubbio le votazioni si fanno per appello nominale o per schede.

La votazione per schede è di diritto ogni qualvolta venti azionisti lo domandino.

Sono sempre fatte per schede le votazioni che riflettono persone.

In caso di parità di voti rimane eletto colui che rappresenta il maggior numero di azioni, e quando sia eguale anche il numero delle azioni - il maggiore di età.

Art. 20. — Le modificazioni o aggiunte allo Statuto, la proroga della Società, o la liquidazione anticipata della medesima - o la fusione con altra Società - devono essere approvate da un'Assemblea in cui sia rappresentata almeno la metà del capitale, alla maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Art. 21. — Gli amministratori devono straordinariamente convocare l'assemblea nel termine di un mese quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che posseggano almeno il quinto delle azioni emesse. In questo caso l'avviso di convocazione è reso pubblico almeno quindici giorni prima nei modi sopra fissati colla indicazione degli oggetti a trattarsi.

Art. 22. — Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle Assemblee Generali in caso d'impedimento dipendente da malattia o da assenza per cagione di ufficio da altri azionisti.

È valido a tale effetto il mandato espresso anche per semplice lettera. In questo caso però nessuno può avere più d'una delegazione.

Ogni Socio ha un voto solo, qualunque sia il numero delle sue azioni.

Art. 23. — Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale entro i limiti dello Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito registro.

TITOLO IV.

Azioni.

Art. 24. — Le azioni sono nominative e personali.

Esse non possono essere cedute ad altri se non col previo assenso del Consiglio d'Amministrazione.

L'azione è indivisibile, i dritti e gli obblighi inerenti alle azioni seguono il titolo in qualunque mano passi.

Art. 25. — I titoli delle azioni devono contenere:

1. Il nome della Società colla qualifica di Cooperativa.

2. La data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll'indicazione del luogo dove è stata eseguita.

3. La durata della Società.

Esse sono sottoscritte da due amministratori.

Art. 26. — I versamenti sulle azioni devono essere fatti nei modi e termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il ritardo di trenta giorni a fare il versamento delle rate stabilite dal medesimo darà ragione di pien diritto alla decorrenza immediata degli interessi nella misura annua del sette per cento - darà pure diritto alla Società di far vendere, a tutto rischio e spesa dell'azionista, l'azione a termine dell'articolo 168 del Codice di Commercio, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, e salvo sempre il diritto alla Società di conseguire dal sottoscrittore dell'azione dichiarata decaduta anche il pagamento d'ogni somma occorrente a saldare l'importo dell'azione medesima.

Art. 27. — La proprietà delle azioni si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei soci prescritto dal Codice di Commercio.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni, è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte e di un atto di notorietà dimostrante la qualità di erede fatta innanzi al pretore.

Art. 28. — Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la Società non è tenuta ad inscrivere nè a riconoscere il trasferimento finchè non sia da esse designato un unico titolare.

Art. 29. — I soci non possono recedere dalla Società.

Il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la Sede della Società.

TITOLO V.

Bilancio.

Art. 30. — Il trentun Dicembre di ciascun anno verrà chiuso il bilancio dell'esercizio Sociale.

Art. 31. — Il Bilancio sarà presentato ai Sindaci almeno un mese avanti il giorno fissato per l'Assemblea Generale che deve discuterlo coi documenti giustificativi.

Art. 32. — I Sindaci con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta Amministrazione, devono presen-